# *COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO*

***Città Metropolitana di Messina***

*C.A.P. 98060* *C.F. 00108980830*

***DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE***

| | |
|---|---|
| **N. 40 del Reg.**<br>**Anno 2026**<br>**Data 02/10/2026** | **OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E DEI SERVIZI CIMITERIALI.** |

L'anno **duemilaventisei** il giorno **due** del mese di **Ottobre** con inizio alle ore **19:11** si è riunito il Consiglio comunale in modalità "*mista",* in presenza, nella sala delle adunanze del Comune, e in videoconferenza.
Alla convocazione **in seduta ordinaria di prima convocazione** che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano presenti:

| CONSIGLIERI | *Presenti* | *Assenti* |
|---|---|---|
| ***SPINELLA FEDERICA*** | **X** | |
| ***PALAZZOLO LAURA*** | **X** | |
| ***SIRAGUSANO DAVIDE*** | **X** | |
| ***MARTELLA MICHELE*** | **X** | |
| ***DI NUNZIO MICHELANGELO*** | | **X** |
| ***SAPORITO ANGELICA*** | **X** | |
| ***IOPPOLO SALVATORE*** | **X**<br>**Collegato da remoto** | |
| ***PRESTIPINO EMANUELE*** | **X** | |
| ***GERMANELLI TINDARO*** | **X**<br>**Collegato da remoto** | |
| ***CICIRELLA SILVIA*** | **X** | |
| ***PINTAUDI CARLO*** | **X**<br>**Collegato da remoto** | |
| ***FERRARO DIEGO*** | **X** | |

| | |
|---|---|
| **Assegnati n. 12** | **Presenti n. 11** |
| **In carica n. 12** | **Assenti n. 1** |

**Presiede** la seduta il Dr. Michele MARTELLA.

**Partecip**a il Segretario comunale D.ssa Giuseppina Maria Cammareri.

**La seduta è pubblica.**

**Interviene** il Sindaco Dott. Francesco Paolo Cortolillo

**Partecipano** all'adunanza del Consiglio comunale: Vice Sindaco Salvatore Palmeri – Ass. Menza Mariajosè, Grace Palmeri e Francesco Fiorentino.

**Il Presidente del Consiglio Comunale,** constatata la regolarità della presenza e la sussistenza del numero legale, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 06.03.1986, n. 9, prosegue la seduta in modalità mista.

Quindi, procede alla trattazione della proposta in esame, iscritta **al punto 4)** dell'Ordine del Giorno, avente ad oggetto: **"MODIFICA REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E DEI SERVIZI CIMITERIALI.".**

E' presente in aula la dott.ssa Amalia Amaina, Responsabile dell'Area Economia Bilancio e tributi ed in collegamento da remoto il Revisore Unico dei Conti dott. Giuseppe Saraceno

**L'Assessore Grace Palmeri**, prende la parola per illustrare all'Assemblea le modifiche apportate al Regolamento di Polizia Municipale, evidenziando come esse rispondano a un'esigenza di semplificazione procedurale e precisando che si tratta di interventi di buon senso, intesi a snellire e rendere più fluide le attività di gestione cimiteriale.

Alle ore **21:00** esce dall'aula il consigliere Germanelli; il numero dei presenti scende pertanto a **n. 10 (dieci).**

**Il Consigliere Laura Palazzolo**, chiesta ed ottenuta la parola, dichiara di condividere i contenuti delle modifiche e preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo consiliare.

**Il Consigliere Siragusano**, chiesta ed ottenuta la parola, esprime a sua volta la dichiarazione di voto favorevole a nome del proprio gruppo.

**Il Sindaco,** presa la parola, esprime anzitutto un vivo ringraziamento al dipendente Massimiliano Rifici per l'importante lavoro svolto nella mappatura e nel censimento del cimitero comunale.

Entrando nel merito delle modifiche, il Sindaco motiva le scelte adottate spiegando che la riduzione del termine da 365 a 90 giorni per dichiarare la decadenza della concessione viene ritenuta opportuna per far fronte con tempestività al problema delle tombe abbandonate.

Evidenzia inoltre come, pur a fronte di una generale carenza di sensibilità sul tema e dell'assenza di specifiche linee di finanziamento nazionali o regionali dedicate al settore cimiteriale, sia doveroso garantire decoro e rispetto alla memoria dei defunti.

Aggiunge che l'obiettivo primario della contrazione dei termini è la progressiva riqualificazione dell'area cimiteriale e che, vista l'attuale importante disponibilità di loculi, si è proceduto alla eliminazione dei vincoli anagrafici per consentire ai cittadini di ottenere il rilascio delle concessioni, nonché all'eliminazione del limite d'età per dare una sistemazione definitiva ai propri cari, qualora vi sia disponibilità di loculi contigui.

In conclusione di dibattito, **il consigliere Siragusano**, chiesta ed ottenuta la parola chiede se sia possibile avere una copia del documento di censimento del cimitero.

**Il Sindaco** risponde positivamente, confermando la disponibilità degli uffici a rilasciare il documento richiesto.

A questo punto il **Presidente del Consiglio Comunale**, non essendoci ulteriori richieste di intervento, pone a votazione per alzata di mano la proposta in oggetto.

Eseguita la votazione per alzata di mano da parte di **n. 10 (dieci)** consiglieri presenti e votanti, **la proposta viene approvata all'unanimità.**

**Il Presidente del Consiglio Comunale**, quindi, pone a votazione per alzata di mano l'immediata eseguibilità della deliberazione.

Eseguita la votazione per alzata di mano da parte di **n. 10 (dieci)** consiglieri presenti e votanti**, l'immediata eseguibilità della deliberazione viene approvata all'unanimità.**

**Pertanto**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione n. 8 del 25/09/2026 del Responsabile dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile ad oggetto: **MODIFICA REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E DEI SERVIZI CIMITERIALI.**
Considerato che, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 30/2000, sulla proposta di deliberazione ha espresso:

- il Responsabile dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile, Ing. Tindaro Pino Scaffidi, per la regolarità tecnica, parere favorevole;
- il Responsabile dell'Area Economia, Bilancio e Tributi, D.ssa Amalia Amaina, per la regolarità contabile, parere favorevole;

Visto il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti, Dott. Giuseppe Saraceno;
Visto l'esito delle superiori votazioni;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

**DELIBERA**

**1. DI APPROVARE** la proposta in oggetto: "**MODIFICA REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E DEI SERVIZI CIMITERIALI.".**

**2**. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

# COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

C.A.P. 98060 **CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA** C.F. 00108980830

**AREA MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE**

Nr. Ord. della proposta 8/2026 Sant'Angelo di Brolo 25/09/2026

**OGGETTO:** Modifica Regolamento di Polizia Mortuaria e dei Servizi Cimiteriali.

**PREMESSO:**
**che** con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 09/04/2026 è stato adottato il Regolamento di Polizia Mortuaria e dei Servizi Cimiteriali;
**ATTESO** che è nell'interesse dell'Amministrazione Comunale adottare strumenti regolativi aggiornati, che siano in grado di disciplinare in modo corretto i rapporti giuridici con i propri cittadini, nel rispetto di quei principi di trasparenza, legalità e di imparzialità che devono caratterizzare l'operato della Pubblica Amministrazione;
**DATO ATTO** che l'applicazione del Regolamento di Polizia Mortuaria in relazione alle attuali esigenze dell'Ente e più complessivamente dei cittadini nell'esclusivo interesse pubblico, si rende necessario apportare alcune modifiche al vigente Regolamento di Polizia Mortuaria e dei Servizi Cimiteriali;
**VISTO** il Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante: "*approvazione del testo unico delle leggi sanitarie";*
**VISTO** il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante: *"Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria";*
**VISTA** la Legge Regionale 17 agosto 2010, n. 18, recante: *"Norme in materia funeraria",* e ss.mm.ii,;
**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
**VISTA** la Circolare del Ministero della Sanità 24/06/1993, n. 24;
**VISTA** la Legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: *"disciplina la cremazione e la dispersione delle ceneri, stabilendo procedure e diritti relativi alla volontà del defunto"*;
**VISTO** il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e dei servizi funebri-cimiteriali, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.71 del 24/07/1990, come modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 09/03/2000;
**VISTO** l'Ordinamento Amministrativo per gli Enti Locali vigente in Sicilia;
**VISTO** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
**VISTA** la Legge 142/1990, come recepita dalla L.R. n. 48/1991 e s.m.i.;
**VISTO** lo Statuto Comunale;
**Tutto ciò premesso,**

**SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI**

**DI MODIFICARE** gli artt. 19, 22 e 23 del Regolamento di Polizia Mortuaria e dei Servizi Cimiteriali, adottato con deliberazione di C.C. n. 18 del 09/04/2026, come segue:

**ART. 19**

MODALITÀ DELLE CONCESSIONI

1. La concessione di sepoltura privata è rilasciata previa istanza (per singola tipologia di sepoltura e per ogni singolo loculo) con l'indicazione del tipo di concessione richiesta, dei dati anagrafici e del rapporto di parentela fra l'istante e le persone alle quali è destinata.

2. La sepoltura, individuale privata può concedersi solo in presenza della salma o delle ceneri;

3. L'assegnazione potrà essere fatta anche a persone in vita.

4. L'istanza potrà essere presentata al protocollo dell'Ente oppure inviata all'indirizzo Pec del Comune di Sant'Angelo di Brolo, previo versamento dei diritti di bollo a mezzo PagoPa, da allegare.

5. La concessione di cui ai commi precedenti, pagati i diritti, viene rilasciata dal responsabile dell'Area competente; l'atto sarà redatto tra l'Ente ed il concessionario con spese a carico dello stesso concessionario.

6. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

7. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi ma solamente retrocessa al Comune di Sant'Angelo di Brolo secondo quanto previsto dal presente regolamento

8. Resta salva la facoltà del Comune di Sant'Angelo di Brolo di riservarsi un numero di loculi disponibili non inferiore a numero 30.

9. Per i feretri in deposito provvisorio si prevede altresì la tumulazione definitiva adottando il criterio dell'ordine cronologico di decesso, previa verifica della corresponsione della tariffa prevista.

10. È consentito al coniuge, al convivente more uxorio, previo il pagamento della relativa tariffa, ottenere in concessione il loculo adiacente a quello occupato dal *de cuius*. In tal caso la scelta del loculo è demandata al richiedente sulla scorta dei posti adiacenti disponibili.

11. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o speculazione.

12. L’assegnazione delle concessioni avviene nel rispetto di criteri di priorità oggettivi e trasparenti, in particolare:
    a) residenza nel Comune;
    b) ordine cronologico di presentazione della domanda.

## ART. 22
USO SEPOLTURE PRIVATE

1. I loculi saranno concessi, su istanza del familiare più prossimo al defunto e/o di terzi interessati previo pagamento del costo del loculo e delle spese per il rilascio dell’atto di concessione.

2. L’istanza può riguardare al massimo due concessioni, purché i loculi siano contigui e sulla stessa fila o sovrapposti, uno per il defunto e l’altro per il suo coniuge o convivente more uxorio o in unione civile anche sepolto altrove.

3. Possono essere concessi loculi per uno o più figli deceduti e/o sepolti separatamente, o per fratelli e sorelle deceduti o sepolti separatamente qualora vi sia la disponibilità di loculi contigui.

4. Possono essere concessi loculi per uno o più figli viventi, per fratelli e sorelle che non hanno mai contratto matrimonio, né hanno figli, qualora vi sia la disponibilità di loculi contigui.

5. I loculi comunali sono concessi per un periodo determinato (settanta anni), con decorrenza dalla data di stipula dell’atto di concessione rilasciato dall’Ente. Le precedenti concessioni non ancora formalizzate dagli interessati, dovranno essere regolarizzate entro e non oltre mesi sei dall’entrata in vigore dal presente regolamento; in difetto l’interessato sarà dapprima soggetto all’applicazione di una sanzione pari ad Euro 500,00 e la concessione verrà dichiarata decaduta.

6. La concessione può riguardare, con medesimi termini di durata della concessione principale, anche l’inserimento della cassetta contenente resti mortali provenienti da estumulazione e/o esumazione o cremazione, purché la domanda provenga dal concessionario o dagli eredi legittimi ex art. 433 C.C. e riguardi soggetti legati dai rapporti di parentela col concessionario.

7. L’inserimento aggiuntivo è subordinato al previo versamento della somma pari al 25% del costo del loculo e può avvenire una sola volta durante la durata della concessione che rimane unica per entrambi; alla scadenza naturale della concessione, in ipotesi di mancata richiesta da parte del titolare e/o dai suoi aventi causa ex art. 433C.C., la concessione potrà essere rinnovata dagli eredi del subentrato.

8. Il diritto d’uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all’Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell’atto di concessione.

9. Nei sepolcri privati, in genere, e nelle cappelle gentilizie potranno essere tumulate la salma del concessionario e della sua famiglia, da intendersi così composta:

   – ascendenti e discendenti in linea retta, fino al 3° grado:
      a) ascendenti: padre, madre, nonno/nonna, bisnonno/bisnonna;
      b) discendenti: figli, nipoti, pronipoti;
   – il coniuge;
   – i generi e le nuore;
   – i fratelli e le sorelle (germani, consanguinei, uterini);
   – i conviventi del concessionario o dei suoi eredi, da questi autorizzati con apposita dichiarazione, resa con le modalità di cui al T.U.445/2000.

10. E' consentito, su richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultano essere state loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dei concessionari, come previsto dall'art. 93 comma 2 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

11. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

12. Per i collaterali (fratelli / sorelle) e gli affini (suocero e genero, suocero e nuora etc) la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da presentare al servizio di Polizia Mortuaria che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta. Tale dichiarazione potrà anche essere presentata per più soggetti ed avrà valore finché, il titolare mantiene tale qualità.

13. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 12° comma.

14. L'eventuale condizione di particolare benemerenza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal fondatore del sepolcro, depositata presso l'Ufficio Servizi comunali cimiteriali, della persona per cui è richiesta la sepoltura che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.

15. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sovraesposti.

16. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

17. Il concessionario di una sepoltura privata, qualora questa sia occupata da una salma per la quale è già avvenuto il processo di mineralizzazione ed è possibile procedere alla sua estumulazione, può chiedere l'autorizzazione ad utilizzare la stessa sepoltura per la tumulazione di un nuovo feretro, con le modalità previste ai precedenti commi del presente articolo, dietro pagamento della tariffa prevista per una nuova concessione. In tal caso la

concessione si intende rinnovata ed il nuovo termine di durata decorre dal momento della nuova sepoltura.

18. Il concessionario può usare la concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

19. Gli eredi del concessionario per cedere loculi dovranno essere tutti di comune accordo, secondo quanto previsto al comma precedente.

20. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla di diritto.

21. Il trasferimento, prima della scadenza della concessione da parte del titolare o dei parenti, eredi o aventi causa, dei resti mortali per cui sono state assentite le concessioni di cui ai precedenti articoli, farà cessare immediatamente il diritto d'uso della concessione del loculo o dell'area di inumazione, che, previa revoca ritorneranno nella disponibilità del Comune.

22. È consentita la collocazione di cassette di resti e di urne cinerarie in un loculo, anche nel caso di presenza di feretro.

## ART. 23
## PROROGA, DECADENZA, REVOCA E RINUNCIA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione, alla scadenza, può essere rinnovata dal concessionario originario, ove ancora in vita, e/o dai suoi eredi legittimi ai sensi dell'art. 433 C.C. e di quanto statuito dal presente Regolamento, per la durata di cui al precedente Art. 18;

2. In mancanza di interesse da parte dei soggetti sopra indicati, la concessione, alla scadenza, potrà essere rinnovata:

- ✓ da tutti gli aventi diritto indicati all'art. 16 del presente Regolamento o dagli eredi degli stessi;
- ✓ dagli eredi dei defunti tumulati per effetto dell'art. 22 del presente Regolamento;
- ✓ dagli eredi dei defunti tumulati in via provvisoria, previa autorizzazione dell'Ente;

3. Il rinnovo è subordinato:

   a) All'esibizione dell'atto originale di concessione scaduta o di idoneo documento che ne attesti il titolo;

   b) Al pagamento del canone di concessione, secondo la tariffa vigente al momento del rinnovo, per pari durata e alle medesime condizioni;

4. Sei mesi prima della scadenza di qualsiasi concessione, il Comune, in qualità di concedente,

provvede ad avvisare il concessionario tramite PEC e/o raccomandata A/R, specificando i termini entro cui richiedere il rinnovo, le modalità da seguire e l'importo da corrispondere. In caso di irreperibilità del concessionario, l'avviso sarà reso pubblico mediante: pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune e l'affissione presso la postazione cimiteriale interessata. Trascorso il termine assegnato per il rinnovo, il Dirigente dell'area dichiarerà decaduta la concessione e provvederà all'acquisizione del bene.

5. La concessione del diritto d'uso decadrà di pieno diritto, oltre che alla sua scadenza naturale quando:

   a) La sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;

   b) La salma venga trasferita ad altra sepoltura;

   c) Per le sepolture di famiglia o per collettività la costruzione del sepolcreto non venga ultimata entro tre anni dalla data del contratto salvo proroga concessa dalla Giunta Comunale, per comprovate cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà del concessionario;

   d) Per abbandono derivante da incuria o dalla morte degli aventi diritto e comunque per indipendenza ai doveri di manutenzione.

   e) Venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

   f) Vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

6. Nel caso di cui al precedente comma, lett. d), sulla tomba sarà posto un avviso e contemporaneamente, all'albo pretorio comunale sarà pubblicato l'elenco delle sepolture per le quali viene dato inizio alla procedura di decadenza per abbandono.

7. Se gli interessati sono reperibili verrà loro notificata una diffida.

8. Decorsi **90 (novanta) giorni** dall'invio della diffida o dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale verrà dichiarata la decadenza.

9. I suddetti provvedimenti saranno adottati con apposita atto amministrativo del Responsabile del Servizio da notificarsi agli interessati, se reperibili.

10. In ogni caso di decadenza e alla scadenza della concessione, il loculo, l'ossario, la celletta, l'area quant'altro concesso in uso tornerà di piena ed esclusiva disponibilità del Comune, senza che il concessionario possa vantare pretesa per rimborsi, diritti, indennizzi etc., anche per quanto riguarda le opere eventualmente compiute, per le quali vale il principio dell'accessione previsto dall'art. 934 del vigente codice civile. Gli oggetti preziosi o di valore rinvenuti saranno restituiti ai familiari aventi diritto in ordine di successione ereditaria. Se tale diritto non viene accertato o in mancanza di eredi o di irreperibilità gli oggetti saranno alienati, a favore del Comune.

11. Il Sindaco e/o il Responsabile dell'Area cimiteriale, possono dichiarare la revoca totale o parziale o la decadenza della concessione della sepoltura privata anche per gravi motivi o per

violazione di legge o di regolamento, nonché ex art. 92 comma 2 D.P.R. 258/1990.

12. Le concessioni a tempo determinato di durata eccedente gli 70 anni rilasciate in data anteriore alla data di entrata al vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n°803 (10 febbraio 1976), potranno essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

13. Alla procedura di revoca si procederà con le modalità di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 di cui sopra.

14. Reso esecutivo il provvedimento di revoca e/o decadenza, il Sindaco, sentito il coordinatore della Unità Sanitaria Locale, adotterà tutti i provvedimenti necessari per l'esumazione o l'estumulazione dei feretri ed alla collocazione dei relativi resti mortali, secondo le norme previste dal presente regolamento.

15. Tutti i materiali e le opere e quant'altro di ornamento e attrezzature funebri passano a disposizione del comune, unitamente a quanto previsto dal 10° comma del presente articolo.

16. I materiali utilizzabili saranno impiegati in opere di miglioramento del cimitero o venduti a trattativa privata con destinazione del ricavato allo stesso scopo.

17. Può essere consentito a favore dei concessionari il reimpiego di materiali in caso di cambiamento di sepoltura o per le tombe di parenti o affini fino al 3° grado sempreché nello stesso cimitero.

18. Le opere di pregio artistico o storico saranno conservate a cura del Comune.

19. Gli oggetti preziosi o di valore rinvenuti saranno restituiti ai familiari aventi diritto in ordine di successione ereditaria. Se tale diritto non viene accertato o in mancanza di eredi o di irreperibilità gli oggetti saranno alienati, a favore del Comune.

20. La concessione revocata in tutto o in parte e/o decaduta può essere riassegnata dal Dirigente dell'area competente a terzi, nel rispetto della disciplina degli articoli precedenti.

21. Rimane salva la facoltà per l'Ente ed il Dirigente dell'Area di procedere alla requisizione di postazioni cimiteriali, di qualunque tipo, per motivi di necessità, igiene ed urgenza con comunicazione agli eventuali concessionari di cui si ha conoscenza.

22. Fatta salva la regolare graduatoria secondo l'ordine di protocollo nell'ipotesi di requisizione di postazioni cimiteriali e/o tumulazione provvisoria autorizzata dall'Ente, nella successiva assegnazione dei loculi dovranno essere rispettati i seguenti criteri di priorità, fatta salva la quota di riserva per l'Ente:

a) sepoltura delle salme in giacenza presso la camera mortuaria in ordine alla data di decesso;

b) sepoltura delle salme secondo l'ordine di decesso delle salme tumulate in postazione già requisita dall'Ente;
c) sepoltura delle salme tumulate in via provvisoria dietro autorizzazione dell'Ente, secondo l'ordine di protocollo della rinnovata istanza di assegnazione in bollo, in ipotesi di richiesta di restituzione della postazione da parte del concessionario cedente e solo dietro pagamento anticipato della tariffa di concessione.

23. Il Comune di Sant'Angelo di Brolo ha la facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "n" anni, quando la sepoltura non è stata occupata da salma. In tal caso, spetterà al concessionario rinunciante, il rimborso di una somma pari all'80% di quanto versato al momento della richiesta di concessione.

24. Il Comune di Sant'Angelo di Brolo ha la facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
    a) Non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
    b) L'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

25. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma pari all'80% di quanto versato al momento della richiesta di concessione.

26. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

**DI INCARICARE** il Responsabile dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile dell'adozione di tutti gli adempimenti successivi alla presente deliberazione;

**DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente esecutivo.

IL PROPONENTE
*Il Sindaco Dr. Francesco Paolo Cortolillo*

Firma apposta in forma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii.

# COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

**C.A.P. 98060 CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA C.F. 00108980830**

## AREA MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

| | |
|---|---|
| ***OGGETTO*** *:* | Modifica Regolamento di Polizia Mortuaria e dei Servizi Cimiteriali. |

In ordine alla deliberazione in oggetto registrata al n. 8 in data 25/09/2026, ai sensi dell'art. 53 della Legge 08/06/1990, n. 142, recepito dall'art. 1, comma 1°, lett. i) della Legge Regionale 11/12/1991, n. 48, e successive modifiche, è espresso il seguente parere di regolarità tecnica: **Favorevole.-**

Sant'Angelo di Brolo, lì 28/09/2026

**Il Responsabile E.Q. dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile**
*(Ing. Tindaro Pino SCAFFIDI)*

Firma apposta in forma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii.

Tindaro
Pino
Scaffidi
28.09.2026
11:33:49
GMT+01:00

La stampa del presente documento, costituisce copia analogica del documento informatico predisposto e conservato presso l'Amministrazione, in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n 82 e s.m.i.

# COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

**C.A.P. 98060 CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA C.F. 00108980830**

## PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

| | |
|---|---|
| ***OGGETTO*** *:* | Modifica Regolamento di Polizia Mortuaria e dei Servizi Cimiteriali. |

### IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMIA BILANCIO E TRIBUTI

In ordine alla proposta di deliberazione in oggetto, predisposta da Area Manutenzioni e Protezione Civile, ai sensi dell'art. 53 della Legge 08/06/1990, n. 142, recepito dall'art. 1, comma 1°, lett. i) della Legge Regionale 11/12/1991, n. 48, e successive modifiche, è espresso il seguente parere di regolarità contabile: **Favorevole.**

Sant'Angelo di Brolo, lì 28/09/2026

**IL RESPONSABILE E.Q. ELL'AREA ECONOMIA BILANCIO E TRIBUTI**

*(D.ssa Amalia Amaina)*

AMALIA AMAINA
28/09/2026 12:58:43 UTC+0200

Signed with NamirialSign

Firma apposta in forma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii.

La stampa del presente documento, costituisce copia analogica del documento informatico predisposto e conservato presso l'Amministrazione, in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n 82 e s.m.i.

**COMUNE DI SANT’ANGELO DI BROLO (ME)**

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

# Verbale n. 81 del 28 settembre 2026

**Oggetto:** Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 25 settembre 2026, avente ad oggetto “Modifica Regolamento di Polizia Mortuaria e dei Servizi Cimiteriali”.

## Documentazione esaminata

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Saraceno, Revisore unico dei conti del Comune di Sant’Angelo di Brolo, ha esaminato la proposta indicata in oggetto, relativa alla modifica degli articoli 19, 22 e 23 del Regolamento di Polizia Mortuaria e dei Servizi Cimiteriali, adottato con deliberazione consiliare n. 18 del 9 aprile 2026, e i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi dai rispettivi responsabili.

## Valutazione dell’Organo di revisione

Il parere è reso nell’ambito della collaborazione con il Consiglio comunale di cui all’art. 239, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 267/2000, con riguardo ai profili economico-finanziari e patrimoniali della proposta. La regolarità tecnica del testo e la verifica dei presupposti giuridici delle concessioni restano affidate ai competenti uffici comunali.

La proposta disciplina le modalità di rilascio, uso, rinnovo e rinuncia delle concessioni cimiteriali. Le disposizioni relative ai corrispettivi e ai rimborsi sono destinate a trovare applicazione nei singoli procedimenti gestionali, con i conseguenti adempimenti contabili da effettuare secondo il TUEL, il D.Lgs. 118/2011 e il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2). L’approvazione della modifica regolamentare non costituisce, di per sé, un provvedimento di impegno o di liquidazione di spesa.

Presi in considerazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, non risultano dalla documentazione esaminata elementi concreti che impongano un giudizio negativo, sotto i profili di competenza dell’Organo di revisione, sulla proposta in esame.

## Parere

**Per quanto sopra esposto, l’Organo di revisione ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione consiliare n. 8 del 25 settembre 2026, limitatamente ai profili economico-finanziari e patrimoniali di propria competenza.

Sant’Angelo di Brolo, 28 settembre 2026

Il Revisore unico dei conti
Dott. Giuseppe Saraceno

giuseppe saraceno
28.09.2026 10:55:35 GMT+02:00

*Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive per conferma*

*IL PRESIDENTE*
**Dr. Michele Martella**

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**
**D.ssa Federica Spinella**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**
**D.ssa Giuseppina Maria Cammareri**

**Firme apposte in forma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii.**

---

**Il presente atto, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicato mediante affissione all'albo pretorio on line del Comune dal _____ per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69).**

**Sant'Angelo di Brolo, lì _____**

**Il Messo Comunale**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

**Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo Comunale,**

**C E R T I F I C A**

**Che la presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal_____ al _____ N._____ e che contro di essa non sono stati prodotti a questo Ufficio rilievi o contestazioni.**

Sant'Angelo di Brolo, lì _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

---

**Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio**

*ATTESTA*

**Che la presente deliberazione**

**X E' esecutiva dal 02/10/2026 perché dichiarata immediatamente esecutiva dal Consiglio Comunale (L.R.n.44/91)**

**E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO_____**

**□ decorsi 10 giorni dalla Pubblicazione all'Albo Pretorio (Circolare Assessorato degli Enti Locali del 24/03/2003 - Art. 12 L.R. 03/12/1991, n. 44).**

**Sant'Angelo di Brolo, lì 06/10/2026**

*IL SEGRETARIO COMUNALE*
**D.ssa Giuseppina Maria Cammareri**